



La **Commissione di Disciplina del Settore Arbitri**, letta la segnalazione inviata dal GSN nei confronti dell'Arbitro **XXXXX** e trasmessa a codesta Commissione, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

FATTO

All'arbitro **XXXXX** è stato contestato il fatto che, durante prima fase della Coppa Italia Mista, svoltasi sabato YYYY u.s. presso il Circolo del Bridge di XXXX mentre dirigeva la gara, si allontanava in due occasioni dalla sala sede di gara, una prima volta trovandosi in una postazione arbitrale diversa da quella allestita presso la sala, una seconda per prendere parte, come giocatore, ad un duplicato.

All'arbitro **XXXXX** veniva altresì contestata la formula di gioco adottata nella competizione oggetto del presente ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione, in ottemperanza al novellato art. 9 comma primo del Regolamento Settore Arbitrale, ha avvisato l'Arbitro dell'apertura del procedimento e lo ha invitato a difendersi con una memoria scritta da far pervenire alla Commissione. L'arbitro ha inviato la propria memoria difensiva.

Non ritenendo accettabili le giustificazioni presentate la Commissione di Disciplina Arbitrale ha disposto la fissazione d'udienza facoltando ancora la possibilità d'inviare memorie conclusionali, di cui l'arbitro non si è avvalso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre sottolineare che non rientra nelle competenze di questa Commissione prendere in esame la formula di gioco adottata nella gara oggetto del presente ricorso, essendo di competenza del Settore Gare FIGB, che nel momento della trasmissione dei dati ha certamente provveduto ad effettuare le verifiche sull'idoneità della formula utilizzata al fine di procedere alla convalida dei risultati della competizione.

All'attenzione della Commissione di Disciplina rimane quindi l'accertamento ed eventualmente il sanzionamento di comportamenti che violino l'art. 26 del regolamento di Del Settore Arbitrale.

Da quanto acquisito in fase probatoria risulta che l'evento dell'allontanamento dell'Arbitro **XXXXX** i dalla sala deputata allo svolgimento della gara è avvenuto sicuramente in un'occasione: nel momento in cui ha partecipato, come giocatore, allo svolgimento di un duplicato, come dallo stesso ammesso nella sua memoria difensiva.

Per l'episodio riferito dalla ricorrente dell'allontanamento dalla postazione arbitrale dedicata all'arbitraggio del Campionato in corso ad un'altra postazione, si evidenzia che tale episodio risulta contestato dal **XXXXX**

Occorre evidenziare che ai fini della decisione di questa Commissione non rileva il numero delle volte nelle quali l'Arbitro **XXXXX** si sia assentato dai locali dedicati alla competizione e non rileva neppure la dislocazione fisica delle postazioni arbitrali o dei tavoli oggetto del duplicato.



Ciò che rileva e che è oggetto di valutazione è il fatto che l'Arbitro XXXXX, mentre svolgeva la funzione arbitrale, ha partecipato, come giocatore, ad un duplicato, violando pertanto l'art. 26 del Regolamento Settore Arbitrale ove al comma b prevede che *“Gli arbitri sono tenuti a: mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia allo svolgimento dell'attività di arbitraggio e direzione di una gara, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità e dell'educazione, sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alla gara che dei colleghi e della Federazione e dei suoi Organi”*, poiché allontanarsi dai tavoli oggetto della competizione che si sta dirigendo per partecipare, come giocatore, ad un duplicato, è comportamento che viola i *“fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità”* richiesti ad un arbitro nell'esercizio delle sue funzioni, risultando pertanto contrario a al succitato articolo 26 b.; particolare gravità riveste l'episodio in oggetto, svoltosi in occasione di una fase della Coppa Italia Mista competizione di carattere nazionale, condizione che risulta quindi configurarsi come aggravante al comportamento adottato.

P.Q.M.

Dispone, ai sensi di quanto previsto dell'art. 9 ,la sospensione operativa dai quadri del Settore Arbitrale del tesserato **XXXXX** per 15 gg.

Nulla per le spese.

Viene disposta la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

Milano 01.06.2018

Il Presidente della Commissione di Disciplina
Alessandro Piana

Il Relatore estensore
Barbara Montanari